



**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI POST-DOC
AI SENSI DELL'ART. 22-bis DELLA LEGGE N. 240/2010**



Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento (di seguito il “**Regolamento**”) disciplina, ai sensi dell’art. 22-bis della legge n. 240/2010 le modalità di selezione per il conferimento degli “**Incarichi post-doc**” da parte di Humanitas University (di seguito l’”**Università**” o “**Ateneo**”).
2. Gli incarichi post-doc di cui al presente Regolamento sono contratti di lavoro a tempo determinato che l’Università può stipulare ai fini dello svolgimento di attività di ricerca, nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione, finanziati in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.

Art. 2 – Disciplina contrattuale

1. Gli incarichi post-doc hanno durata almeno annuale e possono essere prorogati o rinnovati fino alla durata complessiva di tre anni anche non continuativi o stipulati con istituzioni diverse nel rispetto della normativa vigente. Ai fini della durata complessiva dei predetti contratti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute.
2. L’Incarico post-doc prevede un periodo di prova di 30 giorni.
3. I termini e le condizioni di cui ai punti precedenti sono derogabili unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell’Unione europea nell’ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).
4. L’incarico post-doc non è compatibile con i contratti di cui agli articoli 22 (contratti di ricerca), 22-ter (incarichi di ricerca) e 24 (Ricercatori a tempo determinato) della L. 240/2010.
5. L’incarico post-doc non è compatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati nonché con la titolarità di assegni di ricerca e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.
6. L’incarico post-doc non è cumulabile con borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.

7. L'incarico post-doc non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).
8. Il trattamento economico dell'Incarico post-doc è stabilito in funzione dell'impegno richiesto e alla complessità delle attività da svolgere, nel rispetto dei minimi previsti con decreto del Ministro e non può in ogni caso essere inferiore al trattamento economico iniziale del ricercatore confermato a tempo definito.
9. Gli incarichi post-doc non danno luogo a diritto di accesso ai ruoli universitari.

Art. 3 – Attivazione dei contratti

1. L'attivazione degli Incarichi post-doc è approvata dal Consiglio di Amministrazione, o suo delegato, su richiesta del Rettore, del Pro-Rettore alla Ricerca ovvero dei Direttori delle Strutture primarie di cui all'art. 14 dello Statuto di Ateneo. Può inoltre farne richiesta un professore o ricercatore dell'Ateneo, titolare di fondi di ricerca sui quali imputare il costo dei contratti; in questo caso, il professore o ricercatore titolare dei fondi assume la funzione di Tutor.
2. I titolari degli Incarichi post-doc sono scelti mediante le procedure di selezione disciplinate dal presente Regolamento.

Art. 4 – Procedure di selezione

1. Le procedure di selezione sono volte a valutare il possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico post-doc e prendono avvio con la pubblicazione sui siti istituzionali dell'Università, del Ministero dell'Università e della Ricerca e sul sito dell'Unione Europea dell'avviso di selezione. L'avviso di selezione deve indicare:
 - a) la tipologia di rapporto;
 - b) l'oggetto dell'attività;
 - c) il gruppo o i gruppi scientifico-disciplinare a cui l'attività di ricerca è riconducibile;
 - d) la durata del contratto;
 - e) il regime di impegno richiesto;

- f) la struttura di afferenza, la sede di lavoro e le modalità di svolgimento delle attività;
- g) le informazioni sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico, previdenziale e assicurativo;
- a) i requisiti per l'ammissione alla procedura;
- b) i criteri di selezione e i parametri di valutazione;
- c) le modalità di verifica delle competenze linguistiche del candidato, ove previste;
- d) tempi e modalità di presentazione delle candidature.

Art. 5 - Requisiti di partecipazione alle selezioni e procedure riservate

1. Possono concorrere alla selezione coloro che, alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, sono in possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero, ovvero, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica;
2. Non sono ammessi alla selezione:
 - a) il personale di ruolo assunto a tempo indeterminato delle Università e di Enti di ricerca pubblici vigilati dal MUR, nonché coloro che hanno fruito di contratti di cui all'articolo 24 della L. n. 240/2010 nel testo vigente successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. n. 36/2022, convertito con modificazioni, dalla L. n. 79/2022;
 - b) coloro che abbiano un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso con un professore afferente alla Struttura primaria che richiede il posto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale, o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta con decreto motivato del Rettore ed è notificata all'interessato.

Art. 6 - Commissione giudicatrice

1. Per ogni procedura selettiva, il Rettore, con proprio decreto, nomina una Commissione composta da tre membri, scelti primariamente tra professori e ricercatori dell'Ateneo, di cui almeno uno appartenente allo stesso gruppo scientifico-disciplinare oggetto della selezione, ove univocamente identificabile. È

ammessa la partecipazione alla Commissione di rappresentanti dell'ente che finanzia l'attività di ricerca ovvero di esperti di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni all'Ateneo.

2. Ove possibile, la Commissione giudicatrice dovrà essere costituita garantendo la rappresentanza di genere.
3. La Commissione nomina tra i propri componenti un Presidente e un Segretario. I lavori della commissione possono avvenire anche in modalità telematica, purché venga assicurata la partecipazione attiva di tutti i componenti. I lavori della Commissione vengono verbalizzati dal Presidente o dal Segretario e approvati da tutti i rimanenti componenti della Commissione.

Art. 7 – Valutazione dei candidati e chiamata

1. La selezione avviene per titoli e colloquio. La conoscenza della lingua straniera indicata nel bando viene eventualmente accertata in fase di colloquio che può essere svolto anche in lingua inglese.
2. Il colloquio può essere svolto anche per via telematica con collegamento video.
3. I criteri di valutazione sono predeterminati dalla Commissione in funzione delle competenze richieste per lo svolgimento delle attività oggetto dell'incarico post-doc e nel rispetto di eventuali criteri di preferenza indicati dal bando.
4. All'esito della selezione, la Commissione formula un giudizio collegiale su ciascun candidato e stila una graduatoria di merito dei candidati idonei.
5. La graduatoria ha una validità massima di tre mesi e da essa, in caso di rinuncia del candidato maggiormente qualificato, possono essere chiamati i candidati seguenti seguendo l'ordine della graduatoria.
6. È possibile il conferimento di ulteriori incarichi post-doc a candidati utilmente collocati in graduatoria, nei limiti di validità della stessa, purché sia stata accertata la disponibilità della relativa copertura finanziaria. Tale scorrimento deve essere autorizzato dal Consiglio di Amministrazione o suo delegato.
7. L'Ateneo può conferire incarichi post-doc per attribuzione diretta a vincitori di procedure di selezione svolte da Enti o Organizzazioni terze per lo svolgimento di attività di ricerca di interesse dell'Ateneo a valere su finanziamenti esterni.
8. La proposta di attribuzione dell'incarico post-doc è approvata dal Consiglio di



Amministrazione o suo delegato.

Art. 8 - Stipula del contratto

1. L'Università, all'atto della stipula dell'incarico post-doc, invita l'interessato a presentare la documentazione prescritta dal bando e dalle disposizioni di legge vigenti.
2. L'Incarico post-doc è sottoscritto dal Consigliere Delegato dell'Ateneo o da altro componente del Consiglio di Amministrazione in possesso di apposita delega e deve contenere, tra l'altro, le seguenti indicazioni:
 - a) la data di inizio e la durata del rapporto di lavoro;
 - b) la struttura di afferenza;
 - c) il settore scientifico disciplinare di afferenza;
 - d) l'oggetto delle attività da svolgere;
 - e) il Tutor di riferimento ove presente;
 - f) il regime di impegno richiesto;
 - g) le informazioni sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento e previdenziale e assicurativo;
 - h) il trattamento economico complessivo determinato, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente, in relazione al regime di impegno richiesto, alle funzioni da svolgere e alle risorse finanziarie disponibili.

Art. 9 - Norme finali e transitorie

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle norme e disposizioni vigenti a livello nazionale e ai regolamenti di Ateneo.

Art. 10 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ateneo.